

Una sentenza illuminata o illuministica ?

di Gabriella Turnaturi

Trovo la sentenza della giudice Di Nicola molto interessante ed innovativa ed è per questo che solleva molti interrogativi in ambiti di riflessione non solo giuridici.

A mio parere nascono interrogativi etici, sociologici, pedagogici e psicologici. Non entrerò nel merito degli aspetti giuridici, essendo una sociologa. Sul piano giuridico posso solo, come cittadina e come donna, riconoscere alla giudice Di Nicola il coraggio con cui ha usato il proprio potere discrezionale, ponendosi su un piano di confronto con la parte lesa (la minore che chiameremo Laura Bianchi), a partire da una prospettiva di genere, da donna a donna.

Ma qui sta anche il punto critico.

A me pare che la sentenza contenga un sottotesto, un'intenzionalità pedagogica venata da uno spirito rieducativo - materno che di fatto pone il giudice in una posizione di potere non tanto istituzionale quanto morale.

Nella sentenza mi sembra di cogliere un giudizio morale che pone il magistrato in una posizione di guida "spirituale" nei confronti dell'adolescente. La giudice assume il ruolo della madre buona ma severa che giudica e "punisce" la figlia "cattiva", dandole dei compiti.

Senza contare che così operando si corre il rischio tutto psicoanalitico di sostituzione della reale madre "cattiva" di Laura con la madre "buona" ovvero la giudice. Ma di nuovo non voglio addentrarmi in un campo che non è il mio.

Ammetto che mi lasciano perplesse sempre tutte le forme di rieducazione. Mi sembrano interferenze sulle libere scelte individuali, anche quando vengano compiute sotto forma di suggerimenti o proposte e con tutte le buone intenzioni; tendenzialmente nascondono un atteggiamento di superiorità morale e sociale e contengono sempre un esercizio di potere.

Da questa mia diffidenza nascono numerosi interrogativi che mi limito a formulare, senza la pretesa di fornire risposte.

Può e deve il diritto estendersi fino ad invadere in modo così significativo la sfera intima dell'individuo? Può spingersi fino ad indicare "la giusta via"? E nel caso specifico, proprio ponendosi in una prospettiva di genere, è giusto sottovalutare la libertà di scelta e l'autonomia femminile pur trattandosi di un'adolescente, su un versante così centrale come il personale percorso di crescita e di cambiamento?

Ma allora l'autonomia femminile che viene agita è solo quella del magistrato donna che rivendica la sua esclusiva capacità di giudizio su un percorso di vita altrui? Ed ancora più provocatoriamente l'autonomia femminile può essere rivendicata solo per alcune donne e negata ad altre "inferiori" per status, esperienza e generazione?

Nella sentenza si ripete più volte che Laura non è obbligata alla lettura dei testi indicati e che lo strumento prescelto non ha alcun fine d'indottrinamento. Ma nonostante queste cautele, la forma di risarcimento adottata colpevolizza ulteriormente la ragazza, mostrandole che è ignorante e che, non leggendo, ha sprecato il suo tempo. Piuttosto che aiutare l'adolescente in un percorso di costruzione di autostima e di affermazione della propria identità, ho paura che la sentenza rimandi invece a Laura una immagine di sé come quella di un'adolescente fragile, cattiva e ignorante.

Un'immagine di persona e donna che non può che essere eterodiretta, anche se per una causa virtuosa, così come è già accaduto nella vita di Laura a causa degli adulti (la madre, i clienti, l'intermediario) che hanno sfruttato il suo desiderio d'indipendenza e di affermazione, sia pure trasgressiva, per trarne profitto.

Mi lascia infine altrettanto perplessa la convinzione tutta illuminista che la conoscenza ed il sapere debbano generare inevitabilmente una reale presa di coscienza e comportamenti virtuosi. Non dimentichiamo tutta la cultura del dominio contenuta nella razionalità illuministica.

Sappiamo per esperienza vissuta e condivisa quanto e come libri, film, prodotti culturali abbiano inciso su di noi ed iniziato a parlarci veramente, solo quando ci siamo confrontate con altre o con altri. Leggere in solitudine, soprattutto a quell'età, nel contesto sociale e culturale in cui vive Laura, potrebbe determinare un atteggiamento di rifiuto verso la conoscenza che potrebbe compromettere anche per il futuro un'effettiva comprensione dell'importanza della cultura. Le letture proposte potrebbero essere liquidate come difficili o noiose,

rafforzando in Laura l'idea che comprare vestiti e borse sia più divertente.

Non credo che si combatta la pigrizia mentale, il conformismo ed il facile ed effimero piacere mediante l'etica del sacrificio. La contrapposizione fra ciò che si ritiene giusto moralmente e socialmente e il principio del piacere e della trasgressione non ha mai portato molto lontano. Ho paura che si finisca così nel cadere nella divisione netta fra ciò che è bene e ciò che è male, ignorando le contraddizioni, ambiguità ed ambivalenze che abitano ciascuno di noi e soprattutto le giovani adolescenti.

La sentenza può assumere agli occhi di Laura una sorta di disconoscimento dei suoi bisogni e dei suoi desideri sia pure confusi. Laura potrebbe sentirsi ancora una volta non capita, con una propria soggettività negata, come qualcuno di cui si voglia ignorare la complessa personalità.

Perché suggerire addirittura la scelta dei libri? Non si perpetua così uno stato di minorità, di non riconoscimento di valore?

Nel merito, se si vogliono prendere per buone le aspirazioni di Laura a volersi istruire, a voler comunque - aldilà della scelta, che potrebbe essere contingente, di prostituirsi - desiderare un futuro in cui l'istruzione assuma un ruolo determinante, come il conseguimento di una laurea, perché non condannare l'imputato a sostenere il percorso scolastico e di conoscenza di Laura? Lasciando però alla sua scelta il percorso di formazione ed istruzione da seguire e sostenendone le ambiguità e le zone grigie, in modo da lanciarle una sfida che la responsabilizzi effettivamente.

Un'ultima modesta proposta provocatoria: perché non rivolgere la rieducazione verso l'imputato ed imporgli di leggere quei testi e riferirne?¹

¹ La sentenza di condanna n. 266/16 emessa il 20 settembre 2016 dal GUP del Tribunale di Roma, Paola di Nicola, nei confronti di xxx per i reati di cui agli artt. 600 bis comma 2 e 602 ter comma 5 c.p., in danno di una minorenni, è reperibile sul sito www.penalecontemporaneo.it